

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04.08.2006 N. 852

Piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 22 Novembre 1999: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001: "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";

VISTO l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003:

"Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006: Recepimento dell'accordo tra le Regioni e le Province autonome del 16 dicembre 2004 relativo alla "Disciplina interregionale delle piscine ad uso natatorio";

VISTO il testo del citato Accordo relativamente al punto 2) Classificazione delle piscine ed in particolare al paragrafo 2.1.1 Categoria A, Gruppo a2.2;

RITENUTO di dover predisporre un disciplinare riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (categoria A – a2.2);

PRESO ATTO che detto disciplinare, che si allega al presente atto (allegato A) di cui costituisce parte integrante, riguarda disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, nonché disposizioni in ordine a requisiti strutturali, igienico ambientali, autocontrollo e registrazioni;

CONSIDERATO inoltre che il recepimento del documento dianzi citato è necessario al fine di disporre di una regolamentazione specifica per gli esercizi ricettivi tenuto conto della rilevanza che gli stessi rivestono per l'economia regionale e tenuto conto altresì dei significativi afflussi di utenti in dette strutture;

Su proposta degli Assessori alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo ed al Turismo Margherita Bozzano

DELIBERA

1. di approvare il disciplinare riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (categoria A – a2.2) che si allega al presente atto (allegato A) di cui costituisce parte integrante;

2. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione in forma integrale sul BUR e l'inserimento della medesima sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)

PISCINE DI PROPRIETA' PUBBLICA O PRIVATA DESTINATE AD UTENZA PUBBLICA RELATIVE AD ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICHE ED AGRITURISTICHE (Categoria A - Gruppo a 2.2)

DISPOSIZIONI OPERATIVE

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" attuativo dell'Accordo Stato Regioni e PP. AA. del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, si forniscono, di seguito, le prime disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria A – Gruppo a2.2 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registre

Ricadono in questa categoria tutte le piscine che sono funzionali ed in uso nelle strutture ricettive disciplinate dalla vigente normativa di riferimento.

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, si rinvia anche alla norma tecnica UNI 10637 del 25 Maggio 2006 (revisione della UNI 10637/1997) che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine".

Regolamento interno

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che disciplina il rapporto gestore – utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento i seguenti punti:

- indicazione della profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- orari di accesso alla piscina;
- divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da persona maggiorenne;
- modalità di segnalazione presenza/assenza servizio assistenza bagnanti.

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile.

Numero di bagnanti

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm.60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

Dotazione di personale

Per assicurare il regolare funzionamento di un impianto di piscina è necessario che siano individuate le figure del responsabile della piscina, dell'assistente bagnante e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi.

L'indicazione delle figure di cui sopra ed i relativi nominativi debbono essere indicate in un cartello e comunque esposte in modo ben visibile unitamente alla indicazione dell'orario di fruizione della piscina.

Il Titolare della attività ricettiva può assumere personalmente l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti.

La presenza dell'assistente bagnanti può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni:

- piscina con vasca inferiore a 100 mq di superficie e altezza del livello dell'acqua non superiore a cm. 140 per tutta la sua estensione; vige il divieto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne
- individuazione e realizzazione di percorsi, anche dedicati, di facile accesso per garantire l'assistenza;
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

Per tali tipologie di impianti deve comunque essere assicurata una vigilanza adeguata anche mediante l'utilizzo di sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata.

Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i frequentatori devono essere opportunamente informati con modalità previste nel regolamento di gestione della piscina (es: bandiera giallo/rossa. Segnalatori acustici, ecc.) anche mediante l'adozione di un segnale (potrebbe essere standardizzato tipo bandiera rossa/gialla al mare) bandiera/cuscino/ luce intermittente/sonoro...

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile utilizzo della piscina da parte degli utilizzatori.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano di autocontrollo e portate a conoscenza dei fruitori (anche con l'adozione di un sistema standardizzato e generalizzato tipo bandiera rossa/gialla al mare; scritta – anche in lingua inglese/francese/tedesco e spagnolo sul piano libero del percorso di accesso)

Requisiti strutturali

I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla già citata "Disciplina interregionale delle piscine", saranno oggetto di specifico provvedimento finalizzato a garantire la coerenza degli impianti di trattamento dell'acqua con la potenzialità degli impianti, l'attività natatoria nel rispetto delle

esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti, la fruizione di tutti i servizi e che la pulizia avvenga in sicurezza per gli utenti.

Requisiti igienico-ambientali

Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. In particolare si precisa che l'acqua di immissione e quella contenuta in vasca deve possedere i requisiti della tabella A annessa all'allegato 1.

Il mantenimento di tali requisiti entro i limiti previsti deve essere assicurato da adeguati impianti tecnologici per il suo trattamento.

Autocontrollo

Per garantire il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve possedere un proprio piano di autocontrollo definito a seguito di adeguati approfondimenti circa i processi operativi attuati nelle diverse fasi di gestione dell'attività ed i punti critici evidenziati, che preveda interventi rapidi ed efficaci per l'attuazione di eventuali interventi correttivi. Elementi caratterizzanti del piano di autocontrollo debbono quindi essere, tra gli altri, l'analisi di potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; i punti o le fasi nei quali si possono verificare detti pericoli e quali le misure da adottare per prevenirli; la definizione dei limiti soglia relativi ai punti critici individuati; il sistema di monitoraggio adottato.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del piano di autocontrollo, all'interno del quale, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnanti, devono essere indicate le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento.

Registrazioni

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro di impianto – requisiti tecnico-funzionali
- Registro giornaliero – controlli dell'acqua

Il Registro di impianto deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate e dei prodotti impiegati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro giornaliero deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.